

COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 121 del 28.11.1991 (C.R.C. n.14903 del 13.12.1991)

Modificato con delibera di C.C. n. 222 dell'1.4.1993 (C.R.C. n.2691 del 15.4.1993)

Modificato con delibera di C.C. 384 del 28.11.1994 (CRC. n.9274 del 15.12.1994)

Modificato con delibera di C.C. n. 57 del 30.9.1999 (C.R.C. n.2252 del 7.10.1999)

Modificato con delibera di C.C. n. 6 dell'1.2.2001 (CRC. n. 6687 del 8.2.2001)

Esecutivo il 13.4.2001 ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale

Modificato con delibera di C.C. n. 45 del 23.12.2009

Modificato con delibera di G.C. n. 24 del 15.02.2012

INDICE

CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	Pag. 3
CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI	Pag. 5
CAPO III INUMAZIONI	Pag. 8
CAPO IV TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)	Pag. 10
CAPO V ESTUMULAZIONI – ESUMAZIONI	Pag. 14
CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	Pag. 16
CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	Pag. 18
CAPO VIII NORME DI SERVIZIO	Pag. 20
CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO	Pag. 23
CAPO X CONCESSIONE DEI LOCULI OSSARI E CINERARI	Pag. 24
CAPO. XI I NORME FINALI	Pag. 29

CAPO I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadaveri può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 2

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 3

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

ART. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

ART. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art.55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile .

ART. 8

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'ULSS competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 11

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART.13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 14

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART.15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dall'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.13 può essere concessa soltanto

dopo due anni dal decesso, con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 18.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 19

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART. 23

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art.70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della USSL.

ART. 24

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali

- igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione di luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III INUMAZIONI

ART. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. La pietra tombale dovrà rispettare le misure indicate: mt. 1.60 di lunghezza e mt. 0.70 di larghezza mentre la lapide dovrà avere una altezza massima di mt. 1.50.

ART.30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa esterna deve essere quella metallica racchiudente sempre quella di legno. Gli operatori del settore debbono obbligatoriamente adeguarsi a quanto indicato, ogni qualvolta il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune. In caso di inadempienza il feretro sarà accettato solo per la tumulazione mentre non ne sarà consentita l'inumazione.

ART. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART.32

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

ART. 34

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

ART. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni previste nell'allegata tabella A), previa autorizzazione comunale e pagamento della tassa. Tali monumenti debbono essere posti in opera alla presenza del custode del cimitero.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 20 anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

ART. 36

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

ART. 37

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 38

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 39

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia o di loculi a concessione perpetua e a tempo indeterminato sono, in solido, a carico dei concessionari.
2. Per i loculi o gli ossari in concessione per tempi determinati (30, 33 o 99 anni) le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dei concessionari. Per gli stessi invece la manutenzione straordinaria, come definita dal Codice Civile e prevista dagli usi e costumi della Provincia di Padova, è a carico dell'amministrazione concedente.
3. Per i blocchi di loculi e ossari che contengono sia quelli a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato (concessione perpetua), le spese di manutenzione straordinaria saranno comunicate nei modi di legge ai concessionari tenuti. Il rifiuto esplicito o il silenzio entro il termine fissato nell'atto notificato, sarà considerato abbandono o rinuncia della sepoltura. Il Comune rientrerà nella libera disponibilità della sepoltura con possibilità di concessione ad altri previa estumulazione dei resti mortali e la loro riposizione nell'ossario comune.
4. Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ornamentali esterne.

ART. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge;
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art.93, DPR 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche un solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ART. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 43

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della USSL e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

ART. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 46

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. I costi di concessione saranno fissati con deliberazione della Giunta Municipale e sono applicabili anche a tutti i loculi e gli ossari che si renderanno liberi e concedibili nello stesso periodo di vigenza.
3. le concessioni avranno la seguente durata:
 - a) aree per tombe di famiglia: anni 99 salvo rinnovo;
 - b) loculi individuali: anni trenta con rinnovo di anni 10 (dieci)
 - c) ossari per la raccolta di resti mortali: anni 60 salvo rinnovo.I rinnovi sono accordati al prezzo delle aree, loculi ed ossari al momento del rinnovo.

CAPO V

ESTUMULAZIONI - ESUMAZIONI

ART. 50

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un ventennio dal seppellimento, salvo il processo di mineralizzazione, od alla scadenza della concessione, se si tratta di sepoltura privata.
3. Nell'assegnazione dei loculi residui disponibili è consentita la estumulazione anticipata di salma a norma dell'art. 92, co. 4^a b).
4. Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere cremati; o, su autorizzazione del Sindaco, per le salme da trasferire in altre sepolture o da cremare ex art. 55 del Regolamento vigente.

ART.51

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, a norma dell'art.82 del D.P.R. 10.9.1990 n.285; vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero per primi occupati.
2. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguiti esumazioni ed estumulazioni nei mesi da maggio a settembre, previo avviso dei familiari.

ART.52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art.26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. I residui diversi dai resti mortali (parti in legno e zinco della cassa, addobbi interni ed esterni, vestiario ecc.) classificati rifiuti speciali, possono essere smaltiti come segue:
 - a) in discarica di 1a categoria;
 - b) in inceneritore per i rifiuti urbani avente le caratteristiche di cui al punto 3.3 – lettera A), della D.C.I. del 27.7.1984 (aggiornata con D.C.I. del 20.11.1985).

Considerate le particolari caratteristiche fisiche dei rifiuti di cui sopra per l'accumulo, il trasporto ed il trattamento finale, gli stessi devono essere racchiusi in idonei contenitori in legno e/o in cartone di adeguata resistenza e degradabilità, (idonei per ambedue le ipotesi di trattamento). Trattandosi di rifiuti speciali prodotti "dai singoli Comuni", il trasporto può essere effettuato direttamente con gli automezzi comunali, per i quali comunque, necessita l'autorizzazione di cui all'art.16 – ultimo comma della LR. 85/80. Se il trasporto viene effettuato da ditte operanti per conto terzi, le stesse devono essere in possesso dell'autorizzazione regionale (ora provinciale per delega) di cui all'art. 6 del D.P.R. 915/82.

ART. 53

1. Prima che siano trascorsi 20 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelli a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Per salme estumulate ed esumate allo scadere rispettivamente dalla durata di 30 e 20 anni, che non si trovino nelle condizioni di compiuta demineralizzazione, debbono essere inumate per un periodo minimo di anni 5 (cinque) per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione (art. 82 del Regolamento approvato col D.P.R. n. 285/1990).
3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 54

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art.56 del presente Regolamento.

ART. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'USSL e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sono l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART.56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 57

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere annotata nell'apposita registro previsto dalla L.R. 25.09.2009 n. 24 e autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dell'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

- c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 59

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 60

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

ART. 62

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 63

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
3. Per l'affidamento ai famigliari dell'urna cineraria si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione" e della Legge Regionale 25 settembre 2009, n. 24 "Istituzione del registro comunale per la cremazione".

ART. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art.4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n.1265.

ART. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 66

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 67

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza, comprese le persone decedute in Istituto di riposo e che per motivi di assistenza sanitaria hanno acquisito la residenza presso l'Istituto;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata di famiglia esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) i cadaveri delle persone non residenti a Limena, ma aventi la maggior parte dei parenti di primo grado (moglie, marito, figli, fratelli) qui residenti. In tal caso dovrà essere prodotta esplicita richiesta, sottoscritta da almeno un parente di primo grado;
- g) i cadaveri delle persone non residenti a Limena, ma già qui residenti per almeno dieci anni;
- h) i nuclei familiari giuridicamente residenti a Vigodarzere, che si trovano a vivere su quella porzione di terreno accorpato al territorio di Limena a seguito di una deviazione del fiume Brenta, sono equiparati ai residenti di cui al punto b).

ART. 68

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) un cinerario
- i) una sala per autopsia;
- j) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie

ART. 69

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un custode;
- c) un manovale (affossatore o necroforo).

ART. 70

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;

- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

ART. 71

Il custode del cimitero:

- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

ART. 72

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

ART. 73

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
 - a) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri e che avrà cura di far avvertire i familiari interessati per le esumazioni ed estumazioni;
 - b) dall'ufficio segreteria per i contratti.

ART. 74

Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

ART. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 20 anni dalla precedente inumazione.

ART. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere

colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 78

1. E' stretto dovere degli inservienti di eseguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da 20 anni, come accenna l'art.51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari e i resti di natura diversa saranno trattati come previsto dal punto 5 dell'art.52.

ART. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche.
2. E' consentita la collocazione di ornamenti come previsto dall'allegato A) al presente regolamento.
3. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 80

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art.70.

CAPO IX
POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 81

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 82

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 83

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 84

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 86

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 87

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato, asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti, le corone e le ghirlande. Ai famigliari del defunto è consentito di asportare, per la sostituzione, i fiori secchi e artificiali e le piante con radice in vaso.

ART. 88

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 89

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 90

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO X CONCESSIONE DEI LOCULI, OSSARI E CINERARI

ART. 91 - NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

La concessione dei loculi cimiteriali è soggetta, oltre che alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'articolo 824 del vigente Codice Civile, al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modifiche ed aggiunte; al R.D. 9.7.1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e successive modifiche ed integrazione; al D.P.R. 10.9.1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria".

ART. 92
CRITERI E DEROGHE ALLA CONCESSIONE DI LOCULI

1. La concessione di loculi cimiteriali, sia di nuova costruzione che quelli resisi disponibili, sarà fatto all'atto del verificarsi dell'evento morte in ordine numerico progressivo crescente dall'alto in basso.
2. Prima di iniziare un nuovo blocco distinto con apposita lettera alfabetica, le tumulazioni dovranno avvenire in loculi resisi disponibili nei blocchi precedenti.
3. In deroga al criterio di concessione di cui al 1^a c., è consentita la concessione di loculi a viventi solo alle seguenti condizioni:
 - a) a favore di persone sole e prive di parenti di I^a grado in linea retta, previo il pagamento della concessione di un loculo cimiteriale – con contestuale individuazione dello stesso – allo scopo di garantirsi una sepoltura adeguata e dignitosa;
 - b) a favore del coniuge o parente di I^a grado in linea retta del loculo collocato di seguito o a fianco di quello assegnato alla persona defunta, con attribuzione al momento della morte di quest'ultima;
4. Nell'applicazione del criterio di cui al c. 1^a, sono previste le seguenti eccezioni:
 - a) nell'assegnazione dei loculi resisi disponibili è possibile lo spostamento anticipato di salma per avvicinamento ad altro defunto, parente entro il I^o grado della salma da estumulare.

ART. 93
ATTO DI CONCESSIONE

1. Le concessioni cimiteriali sono fatte con atto pubblico.

ART. 94
DURATA DELLE CONCESSIONI E TARIFFA

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni trenta con la possibilità di rinnovo per non più di dieci anni. Il rinnovo avverrà contro il versamento di un terzo del costo di concessione in vigore al momento della richiesta.
2. Alla scadenza della concessione i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.
3. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della tumulazione.
4. Le tariffe per la concessione di loculi ossari e cinerari verranno stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 95
RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni a monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

ART.96 CONCESSIONE PER TUMULAZIONI PROVVISORIE

La concessione di loculi cimiteriali per tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco e che venga documentata l'indisponibilità di tumulazione nel cimitero di residenza del defunto da parte dell'Amministrazione Comunale interessata e venga prodotto l'atto di richiesta del loculo presso i competenti uffici comunali, da parte del concessionario;
- b) che venga stipulato regolare contratto;
- c) che venga versato al comune l'importo intero per la concessione, restituibile nella quota eccedente al momento di trasferimento della salma .

ART. 97 AVENTI DIRITTO ALL'USO

1. Il diritto alla tumulazione è riservato al defunto indicato nella concessione.
2. I titolari per successione nella concessione, entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.
3. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.
4. I 9 loculi della cappellina cimiteriale sono concessi gratuitamente fino ad esaurimento, a religiosi e che hanno operato in Limena o nati a Limena e che, pur avendo svolto, il loro ministero altrove desiderano con dichiarazione autenticata essere sepolti a Limena.
5. Le estumulazioni avverranno, se necessario, decorsi almeno 30 anni dalla data di decesso. I resti mortali saranno conservati all'interno della cappella.

ART. 98 DIVIETO DI CESSIONE DEL DIRITTO D'USO

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato al defunto indicato nella concessione. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; per ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo il loculo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 99 LOCULI PERPETUI

1. Il concessionario di loculo in perpetuo o sino alla durata del cimitero (a seconda della dizione del contratto), se nella concessione è o meno indicata la persona per la tumulazione per la quale fu concesso, qualora intenda, alle scadenze previste, come previsto dall'art.49 – 3° comma – lett. b) estumulare l'estinto, venendo meno con tale atto a una delle condizioni sostanziali del contratto, perde "ipso facto" il diritto alla perpetuità del loculo.

2. Il concessionario, in tal caso, o restituisce al Comune il loculo contro l'indennizzo previsto dall'art.100 o lo può richiedere per la tumulazione di un proprio congiunto in possesso dei requisiti di cui all'art.67, del presente regolamento, in concessione per un periodo di anni trenta e contro un corrispettivo della metà del costo in vigore al momento della richiesta.

ART. 100 INDENNIZZO

Qualora il concessionario intenda restituire al Comune il loculo o l'area avuta in concessione o permutaria con altro loculo o area del cimitero il Comune è tenuto a corrispondere un equo indennizzo pari al 50% del costo al momento della restituzione, diminuito in proporzione al periodo, per il quale si è goduto della concessione se questa era a tempo determinato. Per la concessione a perpetuità, l'indennizzo viene calcolato nella misura del 50% del costo al momento della restituzione diminuito di un ulteriore 5% per ogni 10 anni o frazione di 10 anni di godimento oltre i 50 anni.

Le costruzioni eseguite, i monumenti innalzati, le lapidi poste se non ritirate dal concessionario passano di proprietà del Comune.

ART. 101 DECADENZA DELLE CONCESSIONI

La decadenza delle concessioni può aver luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono ed incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Qualora, nei termini previsti dalla diffida, non venga dato adempimento, si procederà nei modi previsti ad eseguire l'estumulazione con trasferimento di resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

ART. 102 CONCESSIONE OSSARI

La concessione degli ossari segue le norme dei loculi cimiteriali in quanto compatibili, ed inoltre:

- a) la concessione è di anni 60;
- b) vengono concessi solo a quanti si trovano nella necessità di riporre dei resti mortali;
- c) vengono concessi ad un'unica famiglia quelli che possono contenere fino a 6 cassetine;
- d) a più famiglie, anche non legate da parentela fra loro, quelli di capienza superiore;
- e) negli ossari possono essere raccolti resti mortali anche pervenuti da fuori comune, purchè in vita le persone siano state legate da parentela ed affinità con i concessionari.

ART. 102 BIS
CONCESSIONE CINERARI

La concessione di cinerari segue le norme dei loculi cimiteriali e degli ossari in quanto compatibili, ed inoltre:

- a) la concessione è di anni 30;
- b) vengono concessi a quanti si trovano nella necessità di riporre dei resti mortali;
- c) vengono concessi ad un'unica famiglia;
- d) nei cinerari possono essere raccolti resti mortali anche pervenuti da fuori comune, purchè in vita le persone siano state legate da parentela ed affinità con i concessionari.

CAPO XI
NORME FINALI

ART. 103
TOMBE STORICHE

1. L'amministrazione comunale provvederà ad eseguire una ricognizione delle tombe private costruite in muratura con cella sotterranea non più funzionali al ricevimento di cadaveri e indicherà quelle che resteranno come monumenti cimiteriali, senza che sia possibile, se non per cause di pubblica incolumità, la loro distruzione e abbattimento.
2. Il Comune provvederà, per quelle rientrate nel suo legittimo possesso, a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Tutte le tombe di cui sopra sono dichiarate non agibili, i concessionari, qualora volessero riutilizzarle, dovranno presentare apposito progetto per adeguarlo alle normative vigenti. Il progetto seguirà la procedura del rilascio di concessione edilizia.

ART. 104
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ART. 105
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 106
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed aggiunte;
- il Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART.107
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e abroga il precedente regolamento approvato con propria deliberazione n. 187 di data 23.10.1978 (CRC. 43322 del 31.10.1978). Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

CAPO XI
CONTRAVVENZIONI

ART. 108

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e dagli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Euro
1	Per collocamenti dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro sia in legno	26,00
2	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai metri 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	52,00
3	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai metri 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine o altri allestimenti che in ogni caso non possono coprire più di due terzi della superficie tombale	77,00

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Indicazione dei servizi	Euro
1	Esumazione di salma (straordinaria)	150,00
2	Estumulazione di salma (straordinaria)	100,00
4	Inumazione di salma	115,00

TABELLA TARIFFE RILASCIO CONCESSIONI

N.	Natura concessione	Euro
1	Concessione trentennale loculo	1.450,00
2	Proroga decennale loculo	500,00
3	Concessione cinerario 30 anni	300,00
4	Proroga decennale cinerario	150,00
5	Concessione ossario grande per 60 anni	350,00
6	Concessione ossario piccolo per 60 anni	200,00
7	Proroga decennale ossario	50,00

Gli importi di cui agli allegati sopradescritti spettano interamente al Comune.

Al responsabile sanitario spettano invece i diritti per le operazioni richieste previsti dall'ULSS 16.